

DELIBERA N. 40/08/CSP**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ VIDEO 1 S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELESALUTE”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 34, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 marzo 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO IL “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*” approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 25 settembre 2007, n. 108/07/DICAM, notificato in data 8 ottobre 2007, con il quale è stata contestata alla società Video 1 S.r.l., con sede legale in Roma, P.zza Scansano, n. 8, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Telesalute*”, la violazione del paragrafo 4.4, lett. b) del Codice di autoregolamentazione TV e Minori come recepito dall’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, fino alle 16:01:16 del 12 settembre 2006 e fino alle 16:03:07 del 13 settembre 2006, propaganda di servizi di pronostici del lotto attraverso le numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

VISTE le memorie giustificative della società Video 1 S.r.l. pervenute in data 24 ottobre 2007 (prot. 63248) in cui è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni :

- lo "sforamento" in fascia protetta della pubblicità di servizi a valore aggiunto è avvenuto rispettivamente per 1 minuto e 16 secondi e per 3 minuti e 7 secondi, costituendo di per sé prova del fatto che non vi è stata alcuna volontà di violare le regole del Codice di autoregolamentazione, ma si è verificato un errore tecnico che ha comportato il mancato distacco dal satellite all'ora prevista;
- l'errore, è consistito in un ritardo nell'orologio di stazione che governa il distacco dal satellite, oggetto di immediato intervento tecnico di riparazione da parte del personale addetto alla manutenzione del sistema;
- inoltre, nel settembre 2006, i macchinari per la messa in onda erano in fase di sostituzione con nuovi apparecchi più aggiornati e tecnologicamente più avanzati;

SENTITI i rappresentanti della società concessionaria in audizione in data 13 novembre 2007, nel corso della quale, gli stessi, nel confermare le eccezioni contenute nelle memorie difensive, hanno ribadito che la società non ha mai posto in essere contratti che prevedono tale tipo di trasmissioni nella fascia protetta; inoltre gli stessi hanno chiesto e ottenuto di produrre ulteriore documentazione a comprova di quanto sostenuto entro dieci giorni decorrenti dalla data di svolgimento dell'audizione stessa;

VISTA la documentazione aggiuntiva inviata dalla società e pervenuta in data 23 novembre 2007, prot. 70467, dalla quale si evince che la fornitura e installazione dei nuovi macchinari alla società collegata alla fase di profondo rinnovamento tecnico e di immagine dell'emittente, è avvenuta nel periodo in cui si sono svolti i fatti oggetto di contestazione;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- la documentazione aggiuntiva prodotta dalla società non include prova del guasto tecnico occorso all'orologio, come sostenuto nelle memorie del 24 ottobre 2007, né l'acquisizione di nuovi macchinari è idonea di per sé a sollevare l'emittente dalla responsabilità di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;
- la circostanza che i contratti non prevedano la messa in onda di tali trasmissioni nella fascia protetta non esclude che l'emittente adotti preventivamente ogni cautela per evitare situazioni che possono recare nocimento ai minori e che si sia trattato di un episodio involontario non esclude la responsabilità dell'emittente giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sulla rispondenza della programmazione alla normativa vigente;
- la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo psichico e morale del minore), prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla

rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente Telesalute fino alle 16:01:16 del 12 settembre 2006 e fino alle 16:03:07 del 13 settembre 2006, di propaganda di servizi di pronostici del lotto attraverso le numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo integri la fattispecie di programmazione di cui alle citate norme che dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente con specifico riferimento alla tutela dei minori;

VISTO il paragrafo 4.4, lett. b) del Codice di autoregolamentazione TV e Minori come recepito dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) ai sensi degli articoli 35 e 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 5.000,00 (cinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, essa deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela dei minori;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, si prende atto che l'emittente ha a disposizione nuovi macchinari;
- con riferimento alla personalità dell'agente, l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare l'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società Video 1 S.r.l., con sede legale in Roma, P.zza Scansano, n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telesalute", di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la violazione del paragrafo 4.4, lett. b) del Codice di autoregolamentazione TV e Minori come recepito dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 40/08/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, li 4 marzo 2008

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino.

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M.Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

IL PRESIDENTE
Corrado Calabro

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

DELIBERA N.68/08/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ORANET S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE "LAZIO CHANNEL") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 marzo 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTA la propria delibera n.23/07/CSP del 22 febbraio 2007 recante: "Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 marzo 2007, n. 63;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 22 ottobre 2007, n. 117/07/DICAM/N°PROC.1616/FB, notificato in data 27 ottobre 2007, con il quale veniva contestata alla società Oranet S.r.l. con sede legale in Terracina (LT), via Badino n. 185, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "Lazio Channel", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, a partire dalle ore 23:00 del 13 ottobre 2007 fino alle ore 06:01 del 14 ottobre 2007, programmi promozionali di servizi "audiotex" recanti scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 23 novembre 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0070783 del 26 novembre 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che le scene oggetto di contestazione non possono definirsi pornografiche in quanto non vi è esibizione di nudi maschili o femminili né rappresentazione di atti sessuali;

UDITA la parte in audizione in data 29 gennaio 2008, nel corso della quale, il legale rappresentante della società Oranet S.r.l., nel confermare le argomentazioni di cui alla citata memoria giustificativa del 23 novembre 2007, ha rappresentato di essere venuto a conoscenza solo in tale sede delle disposizioni contenute nell' "Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche" (delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007), ed ha chiesto di poter presentare memorie integrative;

VISTE le memorie giustificative in data 8 febbraio 2008 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0006959 dell'11 febbraio 2008), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- il suddetto "Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche" è entrato in vigore pochi mesi prima la messa in onda della trasmissione oggetto di contestazione e non era conosciuto dalla Oranet che non intendeva trasmettere immagini aventi natura pornografica;

- la Società ha adeguato la propria programmazione al contenuto del predetto atto regolamentare (delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007) impegnandosi a rispettarne ed osservarne le indicazioni e le prescrizioni;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dalla Oranet S.r.l. per le seguenti ragioni:

- la mancata conoscenza della delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, che peraltro fornisce criteri di attuazione del principio generale contenuto all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, relativamente al divieto di diffondere programmi recanti scene pornografiche, non può essere invocata ad esimente del rispetto del predetto divieto sulla base del principio "ignorantia legis non excusat" ed inoltre la citata delibera è stata pubblicata nelle forme d'uso di pubblicità legale;

- nella trasmissione mandata in onda, le rappresentazioni visive di pose, di organi genitali e di atteggiamenti, che richiamano in maniera provocatoria l'attività sessuale anche mediante l'uso di oggetti c.d. "coadiuvanti" di aspetto fallico, nonché le rappresentazioni verbali allusive di attività attinenti alla sfera sessuale integrano la fattispecie di scene pornografiche, in quanto esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto dei programmi nell'ambito dei quali sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei) ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 30.000,00 (trentamila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione ha adeguato la propria programmazione al rispetto delle indicazioni contenute nell'*"Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche"*, impegnandosi ad osservarne le prescrizioni;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Oranet S.r.l., fornitrice di contenuti del programma satellitare *"Lazio Channel"*, si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo delle proprie attività, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società Oranet S.r.l. con sede legale in Terracina (LT), via Badino n. 185, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare *"Lazio Channel"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 30.000,00 (trentamila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.68/08/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecunaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 18 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N.60/07/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 1473/FB NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ANTENNA TRE NORD EST S.R.L. (EMITTEnte PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELEALTOVENETO") PER PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 aprile 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplémento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 4 settembre 2006 CONT./66/06/DICAM/N°PROC.1473/FB, notificato in data 25 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società Antenna Tre Nord Est S.r.l., con sede legale in S. Biagio di Callalta (TV), via Prati n. 1, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telealtoveneto", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso:

- nella programmazione notturna dei mesi di maggio e giugno 2005 messaggi promozionali di servizi "hot lines" incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano l'attività sessuale, con esibizione di nudi femminili;

- in data 4 giugno 2005 a partire dalle ore 12:00 a.m., fino alle ore 12:51 a.m. il programma "Playboy", incentrato sulla rappresentazione di attività sessuali, erotismo e pornografia, con protratta esibizione di nudi femminili recante, tra l'altro, l'esplicita rappresentazione di un rapporto sessuale e alcune scene che ritraggono un set

fotografico sul quale viene consumato un rapporto sessuale (filmato *“Playboy Film Anthology”*);

VISTE le memorie giustificative in data 9 maggio 2006 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0020481 dell’11 maggio 2006), con le quali la società in questione - dopo aver eccepito la tardività della contestazione in quanto il termine per la notifica della violazione previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, era ampiamente trascorso al momento della notifica del provvedimento in esame - ha rilevato che i messaggi promozionali trasmessi dall’emittente non contengono scene qualificabili come pornografiche, negando, altresì, di aver mai messo in onda il programma *“Playboy”* ed il filmato *“Playboy Film Anthology”*;

UDITA la parte in audizione in data 30 novembre 2006, nel corso della quale, dopo aver preso visione dei supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi oggetto di contestazione, il rappresentante della società Antenna Tre Nord Est S.r.l., nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative ha osservato che:

- le trasmissioni *“Playboy”* e *“Playboy Film Anthology”* non si riferiscono a programmazione andata in onda sull’emittente *“Telealtoveneto”*;
- i messaggi promozionali di servizi *“hot lines”* trasmessi dall’emittente in fascia oraria notturna, non recano scene pornografiche in quanto in essi non si ravvisa consumazione di atti sessuali di qualsivoglia genere né visione di organi sessuali o di parti intime femminili o maschili né le immagini trasmesse sono suscettibili di sollecitare nel telespettatore stimoli di natura sessuale o turbamento.

RITENUTO di non poter accogliere l’eccezione relativa alla tardività della contestazione in quanto il termine di novanta giorni fissato dall’articolo 14, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell’infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di espletamento delle valutazioni, in fatto e in diritto, della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali, esclusivamente competente a svolgere le verifiche e gli accertamenti che il caso richiede, a qualificare la fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici e ad adottare il relativo atto di contestazione ai sensi dell’articolo 4 dell’allegato A alla delibera n. 136/06/CONS (nel caso di specie l’accertamento della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali del 4 settembre 2006);

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall’emittente in merito alla trasmissione del programma *“Playboy”* e del filmato *“Playboy Film Anthology”* che a seguito della visione in sede di audizione del contenuto dei supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi oggetto di contestazione sono risultati non essere stati trasmessi da *“Telealtoveneto”*;

RITENUTO, altresì, di poter accogliere le giustificazioni addotte in merito alla natura delle scene contenute nei messaggi promozionali di servizi "hot lines" trasmessi dall'emittente, in quanto sebbene basate su rappresentazioni concernenti la sfera sessuale, per la concreta realizzazione delle immagini non sembrano qualificabili come pornografiche poiché non recano la "riproduzione... di atti che chiaramente evidenziano il rapporto sessuale" (cfr. Cass. 15 gennaio 1986, in *Riv. Pen.*, 1986, 1053), né esibizione di "comportamenti [...] preordinati alla realizzazione dell'atto sessuale" ovvero "pose o atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante" (Cass. 19 marzo 1985, in *Foro it.*, 1986, II, 163);

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione da parte dell'emittente "Telealtoveneto" dei messaggi promozionali di servizi "hot lines" di cui sopra non integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA


L'archiviazione degli atti.

Roma, 19 aprile 2007


IL PRESIDENTE
Corrado Calabò



IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 64/07/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N° 1491/AN
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI, RADIOTELEVISIONE ITALIANA
S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE "RAI UNO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4,
COMMA 1 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.
177 E DEL PARAGRAFO 2.3 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

CONSIDERATO che in virtù della disciplina del sistema radiotelevisivo, a garanzia degli utenti, le emittenti televisive sono tenute a "non trasmettere nei programmi di informazione immagini di violenza che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie, sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento nello spettatore minore e che qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista

televisivo è tenuto a dare avvertimento agli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori" (paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori");

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità CONT. N. 86/06/DICAM/PROC. N.1491/AN del 14 dicembre 2006, notificato in data 20 dicembre 2006, con il quale era contestata alla società RAI, Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai uno", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori" approvato il 29 novembre 2002, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del citato decreto legislativo n. 177/2005, in relazione alla messa in onda nell'edizione del "TG1" - sull'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai uno" - delle ore 20:00 del 24 giugno 2006 di un "servizio filmato proveniente dalla Gran Bretagna con immagini a suo tempo riprese dal vivo di un mortale accoltellamento di strada tra adolescenti" neppure preceduto da preventivo avviso del giornalista volto ad informare gli spettatori "che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori";

VISTE le memorie difensive prot. n. ALS/RC/308 del 4 gennaio 2007, pervenute all'Autorità il 5 gennaio 2007 (prot. n. 1096) con le quali la società in questione ha eccepito:

- a) la particolarità del caso affrontato e la sua straordinarietà dal punto di vista della valenza informativa, rappresentata dall'inadeguatezza della pena irrogata nei confronti dei soggetti ritenuti colpevoli rispetto alla gravità del fatto;
- b) il fatto che la sequenza filmata costituisse parte essenziale ai fini della comprensione della notizia;
- c) il fatto che le immagini più del commento costituiscano il mezzo fondamentale di esposizione e illustrazione dei fatti e si connotino per la loro necessità alla piena comprensione delle notizie diffuse;
- d) il fatto che il filmato sia girato in cd. "campo lungo" e le riprese siano non del tutto nitide e, peraltro, prive di immagini cruente;
- e) la estrema brevità della sequenza;
- f) quanto al mancato, specifico, preavviso ad opera del giornalista, così come richiesto dal paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori", volto ad impedire che gli spettatori siano colti di sorpresa rispetto alla trasmissione di immagini, notizie o parole particolarmente forti o impressionanti e che, per l'effetto, non siano posti in condizione di escludere dalla visione o ascolto i minori, tale effetto non si è determinato nel caso di specie poiché nel lanciare i servizi giornalistici i conduttori dei telegiornali hanno utilizzato termini che lasciavano inequivocabilmente comprendere le caratteristiche e i contenuti delle immagini che sarebbero seguite.

UDITA la parte in audizione in data 23 gennaio 2007, nel corso della quale il rappresentante della Società RAI, Radiotelevisione italiana Spa, ha precisato le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative:

- g) la necessità di trasmettere il filmato in quanto indispensabile, come sostanzialmente riconosciuto dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *“Tv e Minori”* nella sua Risoluzione, per consentire la comprensione della notizia di un evento di particolare interesse pubblico costituito dal processo celebrato in Gran Bretagna a carico di tre minorenni;
- h) la circostanza che il lancio dei servizi da parte dei giornalisti sia avvenuto in modo tale da far intendere inequivocabilmente che si trattava di immagini di cui si sconsigliava la visione ad un pubblico di minori;
- i) il fatto che, sia stata data notizia della Risoluzione adottata dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *“Tv e Minori”* nel relativo notiziario;

RITENUTO di non poter accogliere l'eccezione di cui ai punti a), b), c) e g) in quanto, pur se l'informazione cui si riferisce il filmato medesimo risulta caratterizzata dall'eccezionalità della notizia e dal particolare interesse pubblico all'evento, la delibazione sull'eventuale valore sociale del filmato ai fini della migliore comprensione della notizia non può avere carattere preventivo e il riconoscimento di tale valore sociale non è esimente rispetto all'obbligo di preventivo avviso da parte del giornalista; la valutazione dell'Autorità è vincolata alle disposizioni del Codice di autoregolamentazione *“Tv e Minori”* ed il margine interpretativo delle disposizioni stesse è estremamente limitato: se l'articolo 4, comma 1 lettera b) del Testo Unico è norma di principio suscettibile di interpretazione applicativa al caso concreto da parte dell'Autorità, il vincolo dell'avviso preventivo in occasione di un filmato forte e impressionante suscettibile di impressionare i telespettatori minori di età costituisce un oggettivo portato delle regole di autodisciplina e la sanzione prevista per la violazione del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione *“Tv e Minori”* - al fine di consentire alle famiglie l'espletamento della propria funzione educativa come previsto dallo stesso Codice alla lettera c) dei principi generali e al paragrafo 2.1 - è riferita al venir meno di un impegno assunto dalle emittenti, la trasgressione alla regola deontologica che viene sanzionata;

RITENUTO, tuttavia, di poter accogliere le restanti giustificazioni in considerazione del fatto che:

- il fatto che la sequenza – di estrema brevità - sia girata in cd. “campo lungo” e le riprese siano non del tutto nitide e prive di immagini cruenti;
- non siano presenti nel servizio le immagini dei minori coinvolti nel reato;
- il fatto che sia stata data notizia della Risoluzione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *“Tv e Minori”* nel corso del successivo notiziario;

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione da parte dell'emittente "Rai uno" dell'edizione del programma "TG1", andata in onda a partire dalle ore 20:00 del 24 giugno 2006 non integri, in considerazione del fatto che non erano presenti nel servizio le immagini dei minori coinvolti nel reato, gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori", paragrafo 2.3, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento.

Roma, 14 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabro

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N. 65/07/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N° 1492/AN
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI, RADIOTELEVISIONE ITALIANA
S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE "RAI DUE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4,
COMMA 1 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.
177 E DEI PARAGRAFI 1.2, LETT. A), E 2.3 DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO
CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO
2005, N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il Codice di autoregolamentazione "Tv e Minorì", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;